

Contratto per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016, del servizio di gestione della mensa e del bar della sede dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma - Via Raffaele Costi 58/60 – Roma – CIG: 8159760EF4

Il giorno,

l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in via G. Capranesi 54 – Roma, C.F. e P. IVA 06363391001, in persona della Dott.ssa. Paola MURATORI nella sua qualità di Direttore Regionale, domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Regionale Lazio in Roma Via G. Capranesi n. 54

e

l'Impresa (di seguito denominata "Società"), con sede legale in, C.F. e P. IVA, rappresentata da in qualità di

PREMESSO CHE

- con Determina del ----- Prot. R.I. ----- l'Agenzia ha avviato una gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa e del bar della sede dell'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio mediante pubblicazione del bando sul proprio sito internet;
- l'aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- a conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, riunitasi nei giorni, la Società è risultata aggiudicataria dell'affidamento sulla base della graduatoria recepita dal verbale del e dal conseguente provvedimento di aggiudicazione del
- le parti convengono che il Capitolato tecnico, il Disciplinare ed i loro allegati nonché le offerte tecnica ed economica e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità, definendo in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consentendo di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione della mensa e del bar dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Via Raffele Costi 58/60 Roma, le cui attività consistono principalmente in:

- a) approvvigionamento, preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti
- b) collocazione delle vivande nella apposita catena self-service
- c) distribuzione dei pasti agli utenti
- d) pulizia locali ed attrezzature, manutenzione attrezzature
- e) predisposizione del menù giornaliero che dovrà essere affisso in luogo concordato con l'Agenzia stessa
- f) servizio bar

Art. 2 – DECORRENZA E DURATA

Il servizio avrà la durata di anni **tre**, senza possibilità di proroga, a decorrere dal _____.

È tuttavia sempre consentita la proroga per tutto il periodo necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione di nuovo gestore.

Art. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico al quale si fa espressamente rinvio e in base all'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara, qui da intendersi integralmente recepita.

La Società è tenuta a improntare la propria attività a criteri di ecosostenibilità, in linea con i principi e le linee guida del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'*Allegato 1* del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011, pubblicato in G.U. al n. 220 del 21 settembre 2011.

L'orario minimo di funzionamento del servizio bar è compreso nell'arco di tempo dalle ore 8.00 alle ore 15.30 per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali; tale arco temporale potrà essere esteso solo nei limiti concordati con l'Agenzia.

L'orario minimo di funzionamento del servizio di mensa interna è compreso nell'arco di tempo dalle ore 13,00 alle ore 14,30 per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali; tale arco temporale potrà essere esteso solo nei limiti concordati con l'Agenzia.

Deve essere garantita agli utenti la disponibilità di tutte le portate previste nel menù completo a scelta almeno sino alle ore 14,00 e un'adeguata varietà di opzioni fino al termine dell'orario.

L'utilizzo della mensa potrà essere concesso insindacabilmente dall'Agenzia, previa specifica autorizzazione, anche a soggetti esterni e/o non dipendenti, alle medesime condizioni contrattuali riservate ai dipendenti.

La Società si impegna espressamente ad espletare il servizio nel rispetto della vigente normativa fiscale.

L'Agenzia si riserva altresì la facoltà, con preavviso di 15 giorni, di modificare le modalità e l'orario di erogazione del servizio.

Qualora l'Agenzia dovesse disporre per qualsiasi causa, anche per periodi rilevanti, la sospensione del servizio mensa, la Società non avrà diritto ad alcun risarcimento.

Art. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società dovrà garantire l'esatto adempimento di tutte le attività indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara richiamata.

La Società si fa carico di tutti gli oneri indicati nel Capitolato tecnico.

La Società dovrà adottare ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire l'incolumità del personale impiegato, dell'utenza e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a persone, cose e animali.

La Società si obbliga ad eseguire le attività di pulizia dei locali e delle attrezzature in essa presenti e ad osservare le norme igienico-sanitarie secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.

Nei casi di sciopero del personale e/o agitazioni sindacali *et similia* la Società dovrà comunque essere in grado di fornire il servizio.

In situazioni di emergenza, come ad esempio la mancanza di acqua o di energia elettrica, verranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati.

La Società si obbliga a presentare un rapporto semestrale nel quale dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata.

Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità.

Art. 5 – LOCALI E ATTREZZATURE

L'Agenzia concede in locazione alla Società aggiudicataria dell'appalto i locali funzionali alla concessione ubicati in Via Raffaele Costi 58/60 Roma, con i relativi impianti, arredi ed attrezzature (fisse e mobili) in dotazione.

La Società si obbliga a conservare e custodire con cura e diligenza quanto affidatole, adottando ogni cura finalizzata alla sua migliore conservazione e al puntuale rispetto delle norme di igiene.

I locali concessi saranno presi in carico dalla Società e dovranno essere da questa mantenuti e adeguati a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di igiene degli alimenti (D.lgs. n. 155/1997 e s.m.i.).

Le spese e le manutenzioni sono ripartite come da Capitolato Tecnico.

La Società si impegna a segnalare tempestivamente gli eventuali guasti degli impianti e delle attrezzature usate.

Graveranno sulla Società i costi per i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.

Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da apposito verbale che verrà congiuntamente redatto tra l'Ufficio Risorse Materiali dell'Agenzia e il concessionario, che andrà ad integrare apposito atto negoziale.

Al termine del servizio la Società si impegna a riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature messi a sua disposizione nello stato in cui si trovano al momento della consegna, tenuto conto della normale usura.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna formano oggetto di valutazione economica e i relativi importi sono addebitati alla Società, alla quale è comunque riconosciuto il diritto del contraddittorio.

Art. 6 – PERSONALE

La Società si obbliga a impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, istruito ed informato in materia di igiene alimentare nonché addestrato ad utilizzare in sicurezza i vari macchinari e attrezzature presenti nei locali destinati alla mensa.

L'Agenzia declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose derivanti da un cattivo uso delle apparecchiature concesse in dotazione.

Il personale dovrà presentarsi in ordine e munito di apposita divisa; gli indumenti indossati per la preparazione e distribuzione del pasto devono essere distinti da quelli adoperati per le operazioni di pulizia, lavaggio e manutenzione locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc..

La Società rilascerà all'Agenzia l'elenco nominativo, con relativa qualifica e mansione, del personale addetto.

Entro 5 (cinque) giorni dall'attivazione del servizio dovrà fornire all'Agenzia la documentazione indicata nel Capitolato tecnico relativa al personale che impiegherà.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta si verifichino modifiche nell'organico impiegato.

L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere, motivando adeguatamente, la sostituzione del responsabile della cucina, qualora il servizio prestato non riscontri il gradimento degli utenti.

La Società si obbliga a garantire che, nell'ambito delle attività di formazione al proprio personale previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche:

- alimentazione e salute
- alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
- caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione
- stagionalità degli alimenti
- corretta gestione dei rifiuti
- uso dei detersivi a basso impatto ambientale
- energia, trasporti e mense

L'Impresa si impegna a osservare e a fare osservare ai propri collaboratori, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 118379 del 16.09.2015.

Art. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale impiegato sono a carico della Società

L'Agenzia è sollevata da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'affidatario del servizio e i suoi dipendenti.

Art. 8 – SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

La Società si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare le previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

Per motivi di sicurezza, il personale della Società sarà dotata di apposito badge dal quale evincere l'ora di ingresso e di uscita, al fine di avere contezza del personale presente nella struttura in caso di esodo.

Al presente contratto si allega il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Art. 9 – RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

La Società nominerà un proprio Responsabile del servizio con l'incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio di ristorazione vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Il Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Lazio, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del contratto, sarà l'interlocutore del responsabile del servizio nominato dalla Società e della Commissione di vigilanza di cui sotto.

L'Agenzia procederà ad istituire apposita Commissione di vigilanza ("Commissione Mensa e Bar") incaricata di verificare periodicamente, di norma con cadenza

trimestrale, la qualità e la rispondenza del servizio proposto ai dipendenti. La Commissione avrà inoltre facoltà di procedere in ogni tempo a: ispezioni, verifiche tecniche, igieniche, sia con riguardo ai cibi e alle bevande somministrate, sia con riguardo alla cura e alla pulizia dei locali e delle attrezzature. La medesima facoltà è riconosciuta al Direttore dell'Esecuzione.

La Commissione di vigilanza riferirà al Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Lazio, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto gli esiti delle attività di propria competenza, debitamente verbalizzate in maniera dettagliata e secondo le modalità operative che verranno stabilite nel provvedimento di istituzione,.

Qualora la Commissione abbia rilevato degli inadempimenti della Società che comportino l'applicazione di penali, il Direttore dell'Esecuzione procederà alla contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine di 3 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Della contestazione è informato anche il Responsabile del Procedimento.

Qualora le predette controdeduzioni siano valutate negativamente ovvero sia scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, il Direttore dell'Esecuzione comunica tempestivamente al Responsabile del Procedimento - anche tramite e-mail - ogni elemento utile per procedere all'applicazione delle penali.

Nel caso in cui vengano rilevati gravi inadempimenti o si verifichino casi per cui l'Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, il Direttore dell'Esecuzione comunica tempestivamente al Responsabile del Procedimento - anche tramite e-mail - ogni elemento utile alla determinazione della gravità della situazione ai fini della valutazione della risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, propone all'Agenzia l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto.

Il provvedimento di applicazione delle penali e di risoluzione del contratto sono adottati dal rappresentante legale dell'Agenzia, su proposta del Responsabile del Procedimento.

Art. 10 – CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI

L'Agenzia si riserva la più ampia facoltà di effettuare o far effettuare a terzi visite e controlli dei locali con prelievo di campioni dei generi somministrati, secondo quanto meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico.

La Società aggiudicataria deve avviare tutte le procedure di autocontrollo per verificare l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari secondo i principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97.

Art. 11 – ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' – LICENZE

A copertura dei rischi connessi all'attività oggetto del presente atto, ivi compresi incendi, scoppi e intossicazioni alimentari, la Società aggiudicataria ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa R.C.T. verso terzi ed una R.C.O per i prestatori d'opera, per tutta la durata dell'appalto, con massimali conformi a quanto specificato nel Capitolato Tecnico; sono escluse eventuali franchigie.

Alla Società fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio possono derivare all'Agenzia o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione. L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Società o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

Art. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone, cose e/o animali, dell'Agenzia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti incaricati.

La Società si obbliga a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Art. 13 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Disciplinare di gara, la cauzione definitiva dell'importo pari a € _____ (euro _____) mediante presentazione di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____

La stessa potrà essere svincolata con autorizzazione scritta dall'Agenzia a seguito della verifica da parte dell'Ufficio Risorse Materiali della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 14 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'erogazione dei beni sarà versato alla Società direttamente dai dipendenti dell'Agenzia.

La Società si obbliga ad accettare in luogo del pagamento in denaro anche i buoni pasto in dotazione al personale dell'Agenzia.

L'Agenzia potrà aderire alle convenzioni CONSIP per la fornitura dei buoni pasto ovvero procedere ad autonoma selezione.

Ai fini del pagamento dei singoli pasti si terrà in considerazione esclusivamente il valore facciale dei buoni pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle società emittenti.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE

È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto.

In caso di inosservanza del predetto divieto, l'Agenzia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa.

Art 16 – CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di azienda che assicura le prestazioni contrattuali ovvero intenda mutare forma giuridica, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia almeno 30 giorni prima, trasmettendo all'Ufficio Risorse Materiali tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

In caso di mancato preavviso, l'Agenzia ha la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- sopravvenienza di provvedimenti fiscali, contributivi e penali che accertassero delle irregolarità, a carico della Società o degli amministratori;
- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;

- provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi e, comunque, in ogni caso di perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare;
- tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.

Si richiamano, inoltre, i casi di clausola risolutiva espressa individuate all'Art. 20 del Capitolato Tecnico qui da intendersi riportato e trascritto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Agenzia il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio o la parte rimanente di questo in danno della Società inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi.

I maggiori costi sostenuti dall'Agenzia saranno recuperati mediante incameramento del deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato ovvero, in caso di sua incapienza, mediante incasso di eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 18 – RECESSO

La Società espressamente acconsente all'ipotesi che l'Agenzia receda dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

La Società rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso.

Art. 19 – PENALI

La Società nell'esecuzione dei servizi previsti dal Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

In caso di mancata erogazione del servizio alla decorrenza concordata, l'affidataria sarà gravata di una penalità pari Euro 500,00 (Euro cinquecento/00); la mancata esecuzione del contratto al secondo giorno di decorrenza concordata sarà interpretata quale si considererà come abbandono del servizio, con conseguente risoluzione del contratto.

In tal caso la concessione dei servizi sarà affidata al concorrente successivamente classificato nella graduatoria definitiva e la Società inadempiente sarà sanzionata con l'incameramento della cauzione.

L'Agenzia si riserva di applicare le penalità descritte all'art. 15 del Capitolato tecnico, previa contestazione scritta (notificata con raccomandata o P.E.C.) ed esame delle eventuali controdeduzioni presentate dalla Società entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla contestazione.

Le penali sono computate a giorno e sono riferite alle singole rilevazioni, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'evento che ha causato l'applicazione della penale abbia a ripetersi nell'arco dell'anno solare, l'Agenzia si riserva la facoltà di raddoppiare la penale precedentemente applicata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.

Qualora le penali applicate durante l'anno eccedano il 10% del valore della concessione, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di affidarlo al concorrente successivamente classificato nella graduatoria definitiva.

L'Agenzia può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti e, qualora il risarcimento dei danni subiti non trovi capienza nella cauzione incamerata, si riserva la facoltà di agire giudizialmente per il riconoscimento dei danni subiti e la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 20 – SUBAPPALTO

E' vietata ogni forma di subappalto.

Art. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della predetta legge la Società dichiara che il conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente:

IBAN

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- 1) nome
cognome
c.f.
- 2) nome
cognome
c.f.

Ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso dovranno essere comunicati all'Agenzia entro il termine di 7 giorni.

I pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti, ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali e/o destinati ad immobilizzazioni tecniche saranno eseguiti dall'Impresa tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, della Legge 136/2010, l'Agenzia delle Entrate indica che il **Codice Identificativo Gara (CIG)** è **8159760EF4**

Art. 22 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La Società prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 relativa al "*Piano straordinario contro le mafie*" e s.m.i.

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento), ed ogni altra modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 23 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società e i suoi dipendenti si impegnano, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, a non divulgare e a mantenere riservate, anche successivamente alla scadenza del contratto, le informazioni relative all'attività svolta dall'Agenzia ovvero a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti o documenti d'ufficio di cui venissero a conoscenza in ragione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 24 – RAPPRESENTANZA LEGALE E TECNICA

Per la forma e l'esecuzione del presente contratto le Parti sono rappresentate come segue:

- la Società:.....
- Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio: Paola MURATORI

La Società indica quale proprio rappresentante tecnico al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto del servizio il sig./sig.ra

Art. 25 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- la Società:

- l'Agenzia: via G. Capranesi, 54 - 00155 - Roma.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Art. 26 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'Impresa saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'**Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio**, con sede legale in Roma, via Giovanni Capranesi n. 54.

Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento.

Art. 27 – FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 28 – SPESE

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

La Società
Il legale rappresentante

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Il Direttore Regionale

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui agli articoli:
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 27, 28.

La Società

/